

Lâ??appello dei Costituzionalisti sulle gravi criticitÃ della legge sullâ??autonomia differenziata

Descrizione

Riportiamo qui di seguito **lâ??appello pubblicato sul sito di Articolo 21 contro la cd. â??legge Calderoliâ?• (n. 86 del 2024) che si propone di dare attuazione allâ??autonomia differenziata con gravi distorsioni rispetto al dettato costituzionale**.

1. **La legge Calderoli si apre con alcuni principi, definiti come â??generaliâ?•** cui ancorare la disciplina dellâ??â??autonomia differenziataâ?•, con ciÃ² mostrando di intenderla come istituto di carattere generale e â??ordinarioâ?• e non come unâ??eccezione cosÃ¬ come vorrebbe lâ??art. 116 della Costituzione.
2. **â??Lâ??autonomia differenziataâ?• dovrebbe essere realizzata con atto del Parlamento e in particolare con una legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta**. La l. n. 86/24, invece, capovolge quei ruoli: conferisce al Governo un peso preponderante nella fase di definizione dellâ??intesa con le singole Regioni e riconosce al Parlamento solo il compito di â??ratificareâ?• quanto giÃ deciso in sede governativa.
3. **Secondo Costituzione la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali (LEP) spetta al legislatore statale**, con quel tipo di *â??competenza legislativa esclusivaâ?•* che vincola la competenza regionale in qualunque materia. La legge Calderoli invece, non solo ha attribuito ad atti del Governo la fissazione dei LEP, attraverso decreti delegati e atti amministrativi, ma ha perfino voluto sottrarre talune materie di competenza regionale allâ??osservanza dei LEP e quindi dalla garanzia dellâ??eguale tutela dei diritti su tutto il territorio nazionale.
4. **Ã? del tutto assente una puntuale e complessiva valutazione dei costi dellâ??autonomia differenziata.** Lâ??idea che si tratti di una riforma a costo zero Ã¨ priva di fondamento. Il calcolo dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici comporterÃ inevitabilmente lo stanziamento di un ammontare molto consistente di risorse per il loro finanziamento.
5. **Questa operazione Ã¨ sin qui rimasta lettera morta** e priva di una seria valutazione sul suo impatto sul livello complessivo della spesa pubblica. Non solo, ma câ??Ã¨ il rischio che una loro definizione inappropriata rischi di accentuare il divario tra Regioni ricche e Regioni povere, in assenza di garanzie certe circa lâ??istituzione di meccanismi di perequazione.

Copyright Â© 2022 | appunti.eu

6. Lâ??equilibrio economico e finanziario Ã¨ essenziale e **i principi di perequazione previsti dallâ??art.119 Cost. vanno rispettati come principi fondamentali**.
7. Noi crediamo in **unâ??autonomia regionale autenticamente realizzata, sulla base dei principi di di solidarietÃ e di leale collaborazione**. I diritti civili, sociali e politici devono avere una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. **Differenziazioni** ulteriori rispetto a quelle giÃ esistenti sono certo possibili, ma solo se strettamente legate alle specifiche caratteristiche ed esigenze dei singoli territori **senza mettere a rischio il principio di unitÃ della Repubblica.**

Lâ??appello Ã¨ ancora aperto alle sottoscrizioni di professori e studiosi di discipline giuridiche pubblicistiche

Appello sulle gravi criticitÃ della legge sullâ??autonomia differenziata (n.86/24)

La legge n. 86 del 2024 su â??lâ??autonomia differenziataâ?• delle Regioni presenta gravi criticitÃ dal punto di vista costituzionale.

Questa legge Ã¨ presentata come una legge di â??attuazione costituzionaleâ?• dellâ??art.116, comma 3, Cost., disposizione aggiunta nel quadro della riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001, senza appropriato coordinamento con lâ??art. 117 Cost. Il testo Ã¨ stato approvato da una maggioranza di centro sinistra ma Ã¨ stato confermato dal successivo referendum.

I costituzionalisti si sono divisi nel giudizio su quella riforma ed in particolare sullâ??art.116 comma 3. Quella disposizione Ã¨ stata giudicata discutibile dal punto di vista dellâ??ampliamento della articolazione delle competenze regionali ed anche per lâ??evidente contrasto con il primo comma dello stesso articolo (che impone la legge costituzionale per lâ??approvazione degli statuti speciali) e ritenuta preoccupante in chiave di eguaglianza e di paritÃ tra cittadini nellâ??esercizio dei diritti costituzionali.

Oggi, un presunto intervento legislativo â??di attuazioneâ?• come quello realizzato con la legge Calderoli risulta del tutto fuorviante rispetto ad una norma costituzionale, che si limita a prevedere *â??su iniziativa della Regione interessataâ?•* la possibilitÃ di un limitato ampliamento dei poteri di una singola Regione per soddisfare specifiche esigenze territoriali e in via di eccezione rispetto alla disciplina del Titolo V della Costituzione.

La legge n. 86 del 2024, infatti, tende a porsi come una legge che definisce i principi, esplicitamente qualificati come â??generaliâ?• (art. 1, co. 1), per â??lâ??autonomia differenziataâ?• delle singole Regioni, incentivandone lâ??adesione alle procedure di cui al terzo comma dellâ??art. 116 della Costituzione. La legge risulta cosÃ¬ improntata ad un principio antitetico rispetto a quello del titolo V: sembra voler far diventare regola quella che nellâ??art. 116 Ã¨ chiaramente concepita come eccezione.

Del resto, nellâ??esperienza costituzionale italiana anche la differenziazione delle competenze delle Regioni speciali Ã¨ stata introdotta solo per le particolaritÃ di situazioni politiche contingenti, tra lâ??altro caratterizzate da spinte secessionistiche. Quindi alla base di quelle autonomie speciali risulta chiaro un concetto di eccezione rispetto ad una regola

Copyright Â© 2022 | appunti.eu

che va in altra direzione.

Non câ??Ã¨ niente, nellâ??art. 116 ed in genere nel Titolo V che possa fornire base ad una legislazione che tende a costruire â??lâ??autonomia differenziataâ?• come una sorta di â??principio generaleâ?•.

A questa distorsione di fondo si accompagnano altre forzature. Secondo Costituzione â??Lâ??autonomia differenziataâ?• dovrebbe essere attuata con atto del Parlamento, e in particolare con una legge approvata a maggioranza assoluta, per evitare lâ??emarginazione delle forze politiche non appartenenti alla maggioranza di governo.

Con il pretesto di semplificare e di incentivare le â??iniziativeâ?• delle singole Regioni, (ma in realtÃ complicando le cose contro lo spirito della Costituzione) la l. n. 86/24 conferisce al Governo un peso preponderante per giungere â??allâ??autonomia differenziataâ?•. I ruoli vengono capovolti: al Parlamento si riconosce solo il compito di â??ratificareâ?• lâ??â?• Intesaâ?• con la Regione sostanzialmente decisa dal Governo.

Il Governo, oltre ad avere la guida dellâ??Intesa con la Regione, ha anche il ruolo di stabilire, prima con decreti legislativi delegati, privi peraltro di principi e criteri direttivi, i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per la garanzia dei diritti civili e sociali, che dovrebbero vincolare, anche secondo la legge Calderoli, le Regioni pur dotate di â??autonomia differenziataâ?•.

Tutto questo sconvolge lâ??ordinato assetto delle fonti normative. Secondo lâ??art. 117, co. 2 lett. m) la determinazione dei LEP dei diritti civili e sociali spetta al legislatore statale, con quella competenza legislativa esclusiva che, per la giurisprudenza costituzionale, Ã¨ una competenza â??trasversaleâ?• in grado di vincolare la competenza regionale in qualunque materia.

A questo si deve aggiungere che la legge Calderoli non solo ha attribuito ad atti del Governo la fissazione dei LEP, ma ha perfino voluto sottrarre talune competenze regionali allâ??osservanza dei LEP dei diritti civili e sociali.

Ã? doveroso inoltre sottolineare che manca un momento di chiara e complessiva valutazione dei costi dellâ??autonomia differenziata. Lâ??idea che si tratti di una riforma a costo zero Ã¨ priva di fondamento. In realtÃ il calcolo dei LEP concernenti i diritti civili e politici comporterÃ inevitabilmente lo stanziamento di un ammontare molto consistente di risorse per il loro finanziamento. Non a caso questa operazione Ã¨ sin qui rimasta lettera morta, in assenza di una seria valutazione sul suo impatto sul livello complessivo della spesa pubblica. Non solo, ma, ove i LEP fossero davvero definiti, la loro attuazione accentuerebbe il divario tra Regioni ricche e Regioni povere, in assenza di garanzie certe circa lâ??istituzione di meccanismi di perequazione.

Tutto questo non ha nulla ha a che vedere con â??lâ??autonomia differenziataâ?• dellâ??art. 116 Cost. ma, prima ancora, non ha a che fare con unâ??autonomia regionale autenticamente realizzata.

Copyright Â© 2022 | appunti.eu

Alla base dellâ??intera impalcatura del nostro regionalismo Ã¨ posto un principio di solidarietÃ e di leale collaborazione. Il disegno che scaturisce da questa legge Ã¨ diametralmente opposto. Spacca lâ??Italia: divide le Regioni e costruisce i presupposti per una diversificazione delle prestazioni essenziali garantite ai cittadini. Fonti autorevolissime *(Banca dâ??Italia, Ufficio parlamentare di bilancio, sindacati ed associazioni laiche e cattoliche etc.)* hanno affermato che lâ??autonomia differenziata Ã¨ un modo per creare due Italie: una prospera e lâ??altra abbandonata a sÃ¨ stessa, oltre a mettere a rischio il bilancio dello Stato e la stessa economia nazionale. Infine, uno Stato arlecchino renderebbe incerta lâ??interpretazione delle norme applicabili per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini.

Lâ??autonomia differenziata cosÃ¬ deformata, avvicinerebbe le Regioni italiane a tanti piccoli Stati in competizione tra loro che rimetterebbero in gioco lâ??unitÃ nazionale. Lâ??art. 5 della Costituzione, nel riconoscere le autonomie, sancisce il principio dellâ??unitÃ ed indivisibilitÃ della Repubblica anche come corollario e presidio della tutela dei diritti fondamentali (art. 2), dellâ??eguaglianza (art. 3) e del principio lavoristico (art. 4).

La conseguenza inevitabile sarebbe il sacrificio dellâ??eguaglianza e dellâ??uniformitÃ dei diritti politici, civili e sociali: in una parola dei diritti fondamentali dei cittadini. Lâ??Italia per fortuna, non intende collocarsi in una simile prospettiva storica.

Lâ??Italia, come altri Paesi Europei e Occidentali, ha invece esigenza di un sistema di autonomie che valga a rendere lâ??azione dei poteri pubblici piÃ¹ efficiente e piÃ¹ rispondente alle reali esigenze dei cittadini al fine di realizzare progressivamente lâ??effettiva eguaglianza e le pari opportunitÃ di progresso sociale.

I FIRMATARI [elenco aggiornato al link]:

- Enzo Cheli (vice Presidente emerito della Corte costituzionale)
- Ugo de Siervo (Presidente emerito della Corte costituzionale)
- Gaetano Silvestri Ugo (Presidente emerito della Corte costituzionale)
- Vittorio Angiolini (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ degli Studi di Milano)
- Maria Agostina Cabiddu (Prof. di Ist. di Diritto pubblico â?? Politecnico di Milano)
- Roberto Zaccaria (Prof. di Diritto costituzionale UniversitÃ di Firenze)
- Gaetano Azzariti (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ â??La Sapienzaâ?•)
- Paolo Caretti (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Firenze)
- Roberta Calvano (Prof. Diritto costituzionale â?? Unitelma Sapienza)
- Massimo Villone (Prof. di diritto pubblico comparato -â?? UniversitÃ â??La Sapienzaâ?•)
- Sergio Bartole (Prof. emerito di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Trieste)
- Franco Bassanini (Prof. di diritto costituzionale â?? UniversitÃ â??La Sapienzaâ?•)
- Federico Sorrentino (Prof. emerito di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ â??La Sapienzaâ?•)
- Domenico Sorace (Pro. Emerito Diritto amm. â?? UniversitÃ di Firenze)
- Francesco Pallante (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Torino)
- Giovanna De Minico (Prof. di Dir. costituzionale â?? UniversitÃ Federico II)
- Gian Candido De Martin (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico â?? LUISS Guido Carli)
- Ines Ciolli (Prof. di diritto costituzionale â?? UniversitÃ â??La Sapienzaâ?•)
- Camilla Buzzacchi (Prof. Istituzioni Diritto pubblico â?? UniversitÃ Milano Bicocca)

Copyright Â© 2022 | appunti.eu

- Roberto Romboli (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Pisa)
- Enrico Grosso (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Torino)
- Ernesto Bettinelli (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Pavia)
- Maria Cristina Grisolia (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Firenze)
- Mauro Volpi (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Perugia)
- Barbara Pezzini Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Bergamo)
- Giuditta Brunelli (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Ferrara)
- Matteo Cosulich (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Trento)
- Cesare Pinelli (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ â??La Sapienzaâ?•)
- Enrico Cuccodoro (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ del Salento)
- Paola Piras (Prof. di Dir. Amm. â?? UniversitÃ di Cagliari)
- Saverio Regasto (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Brescia)
- Laura Ronchetti (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ del Molise)
- Giovanni Moschella (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico â?? UniversitÃ di Messina)
- Margherita Raveraira (Prof. di Istituzioni di Diritto pubblico â?? UniversitÃ di Perugia)
- Angelo Schillaci (Prof. di diritto pubblico comparato -â?? UniversitÃ â??La Sapienzaâ?•)
- Monica Bonini (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico â?? UniversitÃ Milano Bicocca)
- Claudio de Fiores (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ della Campania)
- Alessandra Algostino (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Torino)
- Giulio Enea Vigevani (Prof. di Diritto Costituzionale â?? UniversitÃ di Milano Bicocca)
- Nicola Grasso (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ del Salento)
- Marina Calamo Specchia (Prof. di Diritto pubblico comparato â?? UniversitÃ di Bari)
- Andrea Cardone (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Firenze)
- Donatella Loprieno (Prof. di Ist. di Diritto pubblico â?? UniversitÃ della Calabria)
- Giuseppe Di Gaspare (Prof. dir. pubbl dellâ??economia â?? LUISS Guido Carli)
- Lorenzo Chieffi (Professore di Diritto pubblico e costituzionale â?? UniversitÃ della Campania Luigi Vanvitelli)
- Silvio Gambino (Pr di Diritto pubblico comparato â?? UniversitÃ della Calabria)
- Francesco Bilancia (Prof. di Ist. di Diritto pubblico â?? UniversitÃ â??La Sapienzaâ?•)
- Andrea Guazzarotti (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico â?? UniversitÃ di Ferrara)
- Massimo Siclari (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ Roma3)
- Armando Spataro (magistrato)
- Antonio Gusmai (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico â?? UniversitÃ di Bari)
- Marco Galdi (Professore di Diritto Pubblico â?? UniversitÃ di Salerno)
- Alessandra Valastro (Prof. di istituzioni di diritto pubblico â?? UniversitÃ di Perugia)
- Valeria MarcenÃ² (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Torino)
- Giuseppe Verde (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Palermo)
- Davide Servetti (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ Piemonte orientale)
- Antonio Saitta (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Messina)
- Paolo Scarlatti (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ Roma Tre)
- Alessandra Pioggia (Prof. di Diritto amministrativo â?? UniversitÃ di Perugia)
- Mario Alberto Quaglia (Prof. di Istituzioni di Diritto Pubblico â?? UniversitÃ di Genova)
- Matteo Losana (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ degli Studi di Torino)
- Anna Lorenzetti (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ degli Studi di Bergamo)
- Maurizio Pedrazza Gorlero (Prof. Onorario Dir. Cost. â?? UniversitÃ di Verona
- Antonio Cantaro (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Urbino)
- Francesco Merloni (Prof. Diritto Amministrativo â?? UniversitÃ di Perugia)

Copyright Â© 2022 | appunti.eu

- Eva Lehner (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Siena)
- Andrea Lollo (Prof. Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Catanzaro)
- Leonardo Ferrara (Prof. Dir. Amm. â?? UniversitÃ di Firenze)
- Andrea Pugiotto (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Ferrara)
- Antonio Ignazio Arena (prof. dir. Cost.- UniversitÃ di Messina)
- Salvatore Bonfiglio (Prof. Dir.cost. it e comp â?? UniversitÃ Roma3)
- Carla Negri (Ricercatrice di diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Palermo)
- Gianluca Gardini (Prof. di Diritto amm. â?? UniversitÃ di Ferrara)
- Paolo Bianchi (Diritto pubblico comparato â?? UniversitÃ degli Studi di Camerino)
- Federico Losurdo (Prof. di*Istituzioni di diritto pubblico* â?? UniversitÃ di Urbino Carlo Bo)
- Auretta Benedetti (Prof. diritto amministrativo â?? UniversitÃ di Milano Bicocca
- Avv. Andrea Pierini (Prof. di dir. Pubbl. comp â?? UniversitÃ di Perugia)
- Roberto Cherchi (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Cagliari)
- Alessandro Torre (Prof. di Diritto Costituzionale â?? UniversitÃ degli Studi di Bari)
- Angela Musumeci (Prof. di Diritto costituzionale it. e comp. â?? UniversitÃ di Torino)
- Alfonso Di Giovine (Prof. di Diritto costituzionale it. e comp. â?? UniversitÃ di Torino)
- Mario Perini (Prof. dir cost â?? UniversitÃ di Siena)
- Emma A. Imparato (Prof. di Diritto pubblico â?? UniversitÃ Lâ??Orientale di Napoli)
- Antonio Mastropaolo (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico â?? UniversitÃ della Valle dâ??Aosta)
- Gennaro Ferraiuolo (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Napoli Federico II)
- Anna Maria Lecis Cocco Ortu (MaÃ®tresse de confÃ©rences en Droit public, Sciences Po Bordeaux)
- Ugo Adamo (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico â?? UniversitÃ della Calabria)
- Ilenia Massa Pinto (di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Torino)
- Giovanni Bianco (Prof. di diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Sassari)
- Giacomo Dâ??Amico (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Messina)
- Stefano Civitarese Matteucci (Prof. Istituzioni dir. Pubblico â?? UniversitÃ di Chieti-Pescara)
- Luciana De Grazia (Prof. di Dir. Pubbl. comp. â?? UniversitÃ di Palermo)
- Fulco Lanchester (Prof. di Diritto costituzionale e comparato â?? La Sapienza)
- Antonio Riviezzo (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Siena)
- Gianmario Demuro (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Cagliari)
- Marcello Salerno (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Siena)
- Giovanni dâ??Alessandro (Prof. di Diritto pubblico â?? UniversitÃ â??NiccolÃ² Cusanoâ?•)
- Gianluca Famiglietti (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Pisa)
- Michela Manetti (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Siena)
- Massimo Carli (Prof. di istituzioni di diritto pubblico â?? UniversitÃ di Firenze)
- Maria Romana Allegri ((Prof. di Ist. di diritto pubblico â?? UniversitÃ â??La Sapienzaâ?•)
- Roberto Borrello (Prof. di Diritto pubblico comparato â?? UniversitÃ di Siena)
- Chiara Cudia (diritto amministrativo â?? UniversitÃ di Firenze)
- Riccardo Guastini (Professore emerito di Filosofia del diritto â?? UniversitÃ di Genova)
- Paola Marsocci (di diritto costituzionale â?? UniversitÃ â??La Sapienzaâ?•)
- Elisa Tira (Prof. Istituzioni di diritto pubblico â?? UniversitÃ telematica eCampus)
- Fabrizio Politi (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ dellâ??Aquila)
- Angelo Schillaci (Prof. di diritto pubblico comparato -â?? UniversitÃ â??La Sapienzaâ?•)
- Paolo Zuddas (Prof. di Diritto Costituzionale â?? UniversitÃ degli Studi dellâ??Insubria)
- Elisabetta Frontoni (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ degli Studi Roma Tre)
- Gianni Serges (Prof.di Diritto Costituzionale â?? UniversitÃ degli studi Roma Tre)

Copyright Â© 2022 | appunti.eu

- Ferdinando Pinto (Prof. di Diritto amministrativo â?? UniversitÃ Federico II)
- Anna Pirozzoli (Professore di Istituzioni di diritto pubblico â?? UniversitÃ NiccolÃ³ Cusano)
- Giuseppa Sorrenti (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ di Messina)
- Anna Alberti (Prof. di Ist. di Diritto Pubblico â?? UniversitÃ di Sassari)
- Enzo Varano (Prof. Diritto Comparato, UniversitÃ di Firenze
- Paolo Carnevale (Prof. di Diritto costituzionale â?? UniversitÃ Roma3)
- Anna Marzanati (Prof. di Diritto Pubblico â?? UniversitÃ di Milano â?? Bicocca)

Data di creazione
8 Settembre 2024
Autore
red_web

Copyright Â© 2022 | appunti.eu